

nuova destinazione ambientale-turistico ricreativa, come peraltro già previsto nel Programma Integrato di Sviluppo Ecocompatibile del territorio Barraggivo, in fase di redazione, sul quale è già stato espresso parere favorevole da parte della regione Piemonte con nota protocollo 641/U.C. del 15 maggio 2001;

è di primaria importanza e di assoluta urgenza, per gli Enti interessati, acquisire dette aree e detti immobili —:

se non ritenga di dover attivare senza indugio le procedure previste, dalla normativa vigente per la cessione delle aree e degli immobili dismessi dall'Amministrazione Militare ed insistenti in territorio del Comune di Roasio (Vercelli) alla partita catastale n. 693 del Nceu di detto comune (per quanto riguarda gli immobili) e alla partita catastale n. 5954 del Nct di detto comune (per quanto riguarda le aree). (4-00934)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO, GHIGLIA, LUIGI MARTINI, GALLO, ARRIGHI, PATARINO e CIRIELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

domenica 23 settembre 2001 a Coltano (Pisa) si sono radunate, malgrado proibitive condizioni meteorologiche, circa 700 persone per assistere ad una Santa Messa al campo in suffragio dei caduti e dei dispersi nel 1945 nel Pow USA 337;

due picchetti armati della Marina e dell'Esercito dovevano presenziare alla cerimonia ed all'uopo erano stati espressamente comandati;

i picchetti armati non si sono presentati con grande rammarico di tutti i presenti e, ad oggi, il Presidente dell'Associazione Reduci da Coltano di Firenze non è ancora riuscito ad avere una spiegazione circa la mancata presenza dei picchetti militari —:

quali siano le ragioni che hanno impedito la già programmata partecipazione di due picchetti armati durante la celebrazione della Santa Messa a Coltano

il 23 settembre 2001 organizzata dall'Associazione dei Reduci. (4-00936)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

LUMIA, DIANA, DE LUCA, FINOCCHIARO, REALACCI, SINISCALCHI, CENNAMO, BOVA, CALDAROLA, LEONI, ROTUNDO, RUGGHIA, DUCA, SASSO, SODA e ROGNONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 febbraio 1998 ai sensi delle leggi n. 575 del 1965 e n. 646 del 1982 cosiddetta Rognoni — La Torre) veniva disposta con decreto irrevocabile la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale della sas Castelsandra, e in specie l'intero complesso edilizio ospitante l'ex Hotel Castelsandra;

in data 7 ottobre 1999, con decreto n. 32375 del Direttore centrale per i servizi immobiliari — Direzione gestione beni confiscati dell'Agenzia del demanio, tali beni venivano trasferiti, ai sensi della legge n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate (Salerno) con specifica destinazione di « Centro Mediterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili »;

con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998 veniva confermata la demanialità delle aree sulle quali insistono i manufatti costituenti il complesso alberghiero;

con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 il Direttore della citata Agenzia del demanio revocava il precedente suo decreto n. 32375 del 7 ottobre 1999 in quanto la confisca doveva ritenersi impro-

duttiva di effetti nei terreni gravati da usi civici e statuiva nel dispositivo, altresì, che « di conseguenza, al complesso immobiliare insistente su terreni di natura demaniale è applicabile l'istituto dell'accessione degli immobili e delle infrastrutture al demanio civico e spetta quindi al comune di Castellabate, ove non si rinvenivano motivi ostativi per violazione di norme edilizie e/o ambientali, utilizzare il compendio con la destinazione più opportuna per conseguire gli scopi che l'ordinamento assegna alle autonomie locali »;

tale ultimo provvedimento deve ritenersi abnorme in quanto, con lo stesso, una Autorità amministrativa poneva nel nulla un provvedimento irrevocabile emesso dall'Autorità giudiziaria ai sensi delle citate leggi;

in specie il Direttore dell'Agenzia del Demanio ha esorbitato dai poteri di discrezionalità vincolata attribuitigli dalla legge n. 109 del 1996 che gli consentono di determinare solo la destinazione del bene confiscato;

la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce, comunque, esclusivamente ai terreni demaniali e non anche alle opere realizzate su di essi, come esplicitamente e correttamente interpretato dall'Avvocatura dello Stato;

le opere sono state realizzate in violazione delle norme edilizie e, di tutela paesaggistica e, quindi sono destinate ad essere demolite in quanto tali norme sono vincolanti e prevalgono anche sulla decisione irrevocabile di confisca —

quali provvedimenti si intendono adottare affinché:

venga data attuazione al decreto irrevocabile di confisca;

venga revocato in virtù di autotutela dell'Amministrazione, l'abnorme decreto n. 19019 emesso in data 27 settembre 2001;

quali iniziative si intendono assumere affinché sia realizzato nel più breve tempo possibile la demolizione dell'intero com-

plesso edilizio oggetto di confisca, ma illecitamente realizzato. (3-00301)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CARBONI, MAURANDI e OLIVIERI. —
*Al Ministro dell'economia e delle finanze, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

gli uffici provinciali della motorizzazione civile effettuano, con personale dipendente, gli esami di guida in sede e fuori sede in base alle richieste che provengono dalle autoscuole della provincia;

gli esami fuori sede possono essere effettuati durante l'orario di lavoro con pagamento della missione oppure dopo il normale orario di lavoro, normalmente in ore pomeridiane, con diritto per gli esaminatori alla retribuzione per l'orario straordinario prestato ed alla indennità di missione;

le autoscuole, prenotando la richiesta di esame, sono tenute al pagamento per ogni esaminando di una somma, che è comprensiva anche della retribuzione per lavoro straordinario e della indennità di missione dovuta agli esaminatori;

dette somme vengono versate, tramite gli sportelli della Banca d'Italia, al ministero del tesoro che le trasferisce al ministero dei trasporti per l'accredito agli esaminatori;

accade, però, che il pagamento delle retribuzioni per lavoro straordinario e della indennità di missione viene erogata con mesi di ritardo in favore degli esaminatori costringendoli ad anticipazioni gravose per recarsi nelle sedi delle autoscuole ove vengono effettuati gli esami;

questa situazione ha indotto, a ragione, gli esaminatori dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Sassari a proclamare lo stato di agitazione sospendendo la gran parte degli esami prenotati;

ciò con gravi conseguenze per gli esaminatori e per le autoscuole costrette ad inutili anticipazioni di denaro, ma soprattutto per gli esaminandi molti dei quali da mesi attendono di sostenere l'esame per ottenere la patente indispensabile per ragioni di lavoro —:

quali iniziative intendano assumere per garantire la regolarità e la tempestività dei pagamenti agli aventi diritto consentendo in tal modo il regolare svolgimento degli esami. (5-00254)

FRATTA PASINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 33, comma 3, della legge finanziaria 2001, disponendo l'abbattimento dell'imposta di registro all'1 per cento (sostituendo l'ordinario importo complessivo dell'11 per cento) per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, ha inteso agevolare dal punto di vista fiscale, le fattispecie interessate (quali: le aree edificabili, i fabbricati inseriti in PRG, PPA, o in regime convenzionato con il comune sul cui territorio insistono), con l'intento inoltre di finalizzare la detassazione degli acquisti che le imprese fanno da privati, in modo da raggiungere una sostanziale parità di trattamento con gli acquisti con Iva, ove non vi è un aggravio di costi per chi compra, da dover inevitabilmente poi ribaltare sul prodotto finito;

l'Agenzia delle entrate con due circolari (1/E del 3 gennaio 2001 e 6/E del 26 gennaio 2001), ha optato invece per una lettura e quindi una interpretazione molto restrittiva dell'articolo 33, comma 3, inserendo pesanti condizioni e vincoli, che hanno di fatto svuotato il significato della norma originario, rendendo nullo l'ambito di applicabilità dell'agevolazione;

sempre a parere dell'Agenzia delle entrate, per fruire dell'imposta di registro

all'1 per cento, occorrerebbe che l'immobile acquistato fosse funzionale a uno strumento edificatorio di un'area già in possesso dell'acquirente; quindi non qualsiasi acquisto di area soggetta a piano particolareggiato (come si desume dalla norma), bensì solo l'acquisto dal quale dipenda l'edificabilità di quanto già si possiede, rientrerebbe nel campo applicativo dell'agevolazione;

la Commissione finanze della Camera dei deputati, ha approvato il 7 marzo 2001, un atto d'indirizzo (n. 7-01053), che impegnava il Governo passato a chiarire espressamente, onde evitare ulteriori possibili equivoci interpretativi della norma, a ripristinare l'originario significato agevolativo della norma stessa e smentendo dunque l'interpretazione data dalle due circolari ministeriali di cui sopra delle Agenzie delle entrate, che tuttavia si ostinano ad applicare tassativamente, facendo proprie le disposizioni normative —:

quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire in maniera netta e definitiva, i dubbi interpretativi sorti sulla norma in questione, anche perché come la stessa Commissione finanze ha deliberato, non risulterebbe condivisibile l'affermazione (dell'Agenzia delle entrate) per cui ai fini della agevolazione, l'area interessata dovrebbe essere già in possesso del soggetto acquirente e, inoltre, tale interpretazione potrebbe determinare una significativa riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma di legge, non riconducibile al dettato della stessa, in quanto precluderebbe l'accesso al regime agevolato ai soggetti non proprietari, che intendano subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati;

se convenga che l'attuale situazione di dubbia interpretazione, rischi di bloccare una serie di operazioni immobiliari rimaste in sospeso, con la negativa conseguenza che diverse amministrazioni comunali debbano assumere provvedimenti diversi in variante dei rispettivi PRG mutando la destinazione o comunque la capacità edificatoria di aree attualmente

edificabili, con danni economici immaginabili, non solo per i soggetti interessati alle iniziative di sviluppo, ma con ulteriore ristagno di situazioni immobiliari legate alle pratiche ed ai piani urbanistici, che notoriamente e storicamente sono lente e burocraticamente artificiose. (5-00256)

Interrogazione a risposta scritta:

BRIGUGLIO, LEO, ARRIGHI, BELLOTTI, CIRIELLI e PAOLONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge approvata dal Parlamento recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia » non ha potuto disciplinare per esigenze di speditezza, la fattispecie delle successioni apertesì anteriormente alla sua entrata in vigore ed ancora pendenti creando una evidente disparità di trattamento legata al semplice e fortuito evento della morte e determinando altresì, tre diversi regimi impositivi:

a) successioni apertesì anteriormente al 1° luglio 2000, con la conseguente applicazione del testo unico n. 346 del 1990, che prevedeva aliquote certamente troppo esorbitanti che arrivano alla corresponsione di oltre il 33 per cento dell'asse ereditario;

b) successioni apertesì successivamente al 1° luglio 2000, con la conseguente applicazione della legge n. 342 del 2000 che prevede aliquote sino ad un massimo dell'8 per cento dell'asse ereditario e, quindi, certamente più eque e sopportabili;

c) successioni che si apriranno successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, che, correttamente, non sarebbero più soggette ad alcun balzello;

sarebbe stata opportuna, pertanto, una disposizione transitoria destinata a disciplinare le successioni ancora pendenti e relative ai casi di cui ai punti a) e b);

né può opporsi che ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento tra

coloro che hanno corrisposto interamente l'imposta in un'unica soluzione e coloro che ne hanno rateizzato il relativo ammontare;

in particolare, a prescindere dal fatto che il pagamento integrale ed in un'unica soluzione dell'imposta è sicuramente dovuto per la maggior parte dei casi all'esiguità della stessa, resta il fatto che una disparità di trattamento e pertanto una presunta ingiustizia nei confronti dei primi non potrebbe certamente giustificare un'evidente ingiustizia per tutti coloro che sfortunatamente hanno perso i loro cari prima dell'entrata in vigore delle successive leggi;

è pertanto incontestabile che un'ingiustizia generalizzata non è certamente meno grave di una disparità di trattamento per pochi e comunque non potrebbe giustificare il fatto che lo Stato, per recuperare somme per lo stesso non rilevanti ma certamente esorbitanti per un bilancio familiare, metta ancora diverse famiglie in seria difficoltà per corrispondere somme in virtù della precedente normativa che è stata già considerata iniqua ed ingiusta e, pertanto, da abrogare, come si sta facendo con le citate disposizioni recanti « Primi interventi per il rilancio dell'economia »;

l'articolo 17, terzo comma, della nuova legge, delega al Governo l'adozione di « uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazioni e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi... » —:

se intenda, se possibile nell'ambito della delega conferita al Governo, o con un'iniziativa autonoma anche d'urgenza, emanare provvedimenti che dispongano la sospensione, da parte degli uffici delle imposte, della richiesta di riscossione delle imposte relative alle successioni ancora pendenti, in attesa di successiva disciplina che regoli, in tempi brevi, le modalità e le

aliquote relative alle successioni ancora pendenti e non chiuse eventualmente prevedendo:

a) l'estensione della nuova normativa a tutte le successioni aperte e tuttora pendenti senza diritto alcuno al rimborso di quanto già pagato, ovvero disporre, per equità, almeno l'applicazione delle aliquote di cui alla legge n. 342 del 2000 a tutte le successioni ancora pendenti, escludendo comunque il diritto a qualsiasi rimborso;

b) qualora l'ipotesi di cui al punto 1) non fosse praticabile, di disporre per le successioni apertesì anteriormente la possibilità di corrispondere l'imposta, rateizzando l'importo ancora dovuto con un piano di ammortamento almeno decennale e con l'applicazione di interessi minimi e stabilire, altresì, che la rateizzazione avvenga direttamente con l'Ufficio impositore, senza necessità di intervento di un notaio rogante e senza l'assurda garanzia di una fideiussione assicurativa, che comportano ingiustificati e notevoli maggiorazioni di spesa che penalizzano ulteriormente i cittadini che hanno avuto la sfortuna di perdere un loro caro anteriormente al 1° luglio 2000. (4-00944)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

DORINA BIANCHI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 13 giugno 1997 il Ministero della giustizia ha indetto un concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigente dell'Amministrazione giudiziaria;

dal 19 gennaio alla fine di giugno 2000, dopo che la commissione esaminatrice aveva valutato i titoli allegati alle domande, sono stati sostenuti i colloqui da parte degli ammessi;

la procedura concorsuale si è conclusa il 20 luglio 2000 con l'approvazione della graduatoria dalla quale sono stati dichiarati vincitori i primi 23;

in data 28 luglio 2000 un comitato rappresentante gli idonei del concorso richiedeva l'assorbimento di tutti coloro che erano stati collocati in graduatoria;

il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero della giustizia condivideva i contenuti della richiesta ed asseriva l'opportunità che la graduatoria del concorso rimanesse efficace fino all'assorbimento di tutti gli idonei;

l'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha stabilito che « L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 »;

dalla data di entrata in vigore della citata legge gli 82 idonei hanno maturato il diritto pieno e incondizionato ad essere assunti in qualità di dirigenti;

non risulta che il conferimento di tali incarichi debba essere subordinato ad ulteriori adempimenti e quindi ogni ulteriore ritardo appare ingiustificato e comporta notevoli disagi e danni economici agli 82 funzionari in attesa di nomina dirigenziale;

indipendentemente dai diritti maturati dagli interessati, il ritardo nel conferimento degli incarichi arreca indubbio nocumento all'efficienza dell'amministrazione della giustizia —:

entro quale data sarà completata la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente agli 82 funzionari che,